



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

L.R. 03/05/2016. n.7

“Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche”

**MODALITÀ PER LA TENUTA, L'AGGIORNAMENTO E LA PUBBLICITA' DEL
REGISTRO REGIONALE DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE**

Sommario

1	Scopo e campo di applicazione	3
2	Riferimenti normativi	3
3	Soggetti coinvolti e responsabilità	3
4	Procedure operative.....	4
4.1	Presentazione di iscrizione al Registro.....	4
4.2	Procedimento di verifica e valutazione della prima istanza	4
4.3	Informazioni presenti nel Registro	5
4.4	Conferma annuale dell'iscrizione al Registro.....	5
4.5	Aggiornamento del registro.....	5
4.6	Pubblicizzazione del registro.....	5

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento ha lo scopo di definire le procedure per la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicizzazione del Registro regionale delle confraternite enogastronomiche (in seguito Registro) in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale.

I soggetti che possono iscriversi al Registro sono le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri, circoli e consimili operanti sul territorio, sia singole che costituite tra loro in confederazioni a livello sub regionale e regionale (di seguito associazioni) a condizione che:

1. non abbiano fine di lucro;
2. operino da almeno un anno dalla data di presentazione dell'istanza;
3. abbiano statuti e regolamenti in cui sia assicurata la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'associazione, sia prevista l'elettività di almeno due terzi delle cariche sociali, sia presente la previsione statutaria che, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;
4. prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio ligure, nonché di promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali.

2. Riferimenti normativi

Legge regionale 3 maggio 2016 n. 7 "Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche" pubblicata sul BURL n. 9 del 11 maggio 2016.

3. Soggetti coinvolti e responsabilità

La **Regione Liguria – Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo**:

1. con Decreto del Dirigente approva il modello di domanda di iscrizione al Registro e la documentazione a corredo;
2. riceve le domande di iscrizione inviate dalle associazioni;
3. è responsabile del procedimento di verifica delle istanze ricevute;
4. provvede all'iscrizione dell'associazione nel Registro;
5. provvede alla cancellazione dal Registro dell'associazione che cessi la propria attività o che perda i requisiti descritti al capitolo 1;
6. provvede all'aggiornamento del Registro e alla sua pubblicazione sul sito internet regionale;
7. riceve e verifica le relazioni annuali inviate dalle associazioni iscritte relative all'attività svolta nell'anno precedente e a quella in programma per l'anno in corso e le dichiarazioni annuali sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro nonché le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative;

8. esegue i controlli anche a campione previsti dalla normativa nazionale relativa alla verifica delle Certificazioni e Autodichiarazioni presentate dalle associazioni;
9. predispone un piano di controlli sulle associazioni ai fini della verifica del mantenimento dell'iscrizione al Registro.

Le **associazioni**, come definite al capitolo 1, che intendono essere iscritte al Registro:

1. presentano, per mezzo del loro rappresentante legale, alla Regione Liguria - Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - l'istanza di iscrizione al Registro, come da modello approvato dal Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, corredata della documentazione in esso indicata.

Le associazioni iscritte al Registro:

1. entro il 31 gennaio di ogni anno trasmettono alla Regione Liguria - Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - la relazione annuale, che dovrà essere redatta sulla base dello schema disponibile sul sito www.agriligurianet.it nell'apposita sezione, relativa all'attività svolta negli ultimi 12 mesi e il programma di attività per l'anno successivo, nonché la dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative. La mancata comunicazione comporta **la cancellazione dal Registro**;
2. comunicano tempestivamente la cessazione dell'attività associativa e/o la perdita dei requisiti di cui al capitolo 1 alla Regione Liguria - Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo.

4. Procedure operative

4.1 Presentazione istanza di iscrizione al Registro

Le associazioni, come definite al capitolo 1, presentano istanza di iscrizione al Registro inviando il modello di domanda di iscrizione debitamente compilato, firmato dal rappresentante legale e corredato di:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero, nel caso di associazioni riconosciute ai sensi della L.R. n. 3/2011, la dichiarazione sostitutiva relativa a quanto previsto all'art. 2 comma 1 punti c) e d) della L.R. n. 7/2016, come da modello approvato con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
- relazione sull'attività svolta l'anno precedente e su quella in programma per l'anno in corso.

L'istanza deve essere inviata alla Regione Liguria - Protocollo generale - Settore Servizi alle imprese agricole e Florovivaismo - Via Fieschi, 15 – 16100 Genova, via posta ordinaria oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: "protocollo@pec.regione.liguria.it"

4.2 Procedimento di valutazione della prima istanza

Il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, procede alla verifica della stessa, richiedendo, ove necessario, integrazioni

documentali e provvede, con proprio Decreto, all'iscrizione dell'associazione nel registro ovvero al rigetto motivato dell'istanza. Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che la Regione si sia pronunciata, la domanda s'intende accolta.

Nel Registro l'iscrizione ha validità annuale, salvo la cessazione dell'attività associativa, il venire meno dei requisiti dell'associazione di cui al capitolo 1 e quanto previsto al punto 4 del capitolo 4.

4.3 Informazioni presenti nel Registro

Il Registro contiene le seguenti informazioni:

- Denominazione dell'associazione,
- Denominazione del legale rappresentante dell'associazione,
- codice fiscale e/o P. IVA dell'associazione e/o del suo legale rappresentante,
- Indirizzo, Comune e Provincia della sede dell'associazione, indirizzo e-mail e sito web,
- tipologia di associazione: confraternita, accademia, magistero, circolo o consimile,
- data di inizio dell'attività associativa,
- finalità dell'associazione,
- consistenza numerica dell'associazione,
- nel caso di associazioni costituite tra loro in confederazioni, le denominazioni delle associazioni costituenti la confederazione,
- data di iscrizione al registro e codice identificativo,
- data di cessazione dell'attività associativa.

4.4 Conferma annuale dell'iscrizione al Registro

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione le associazioni trasmettono alla Regione Liguria – Protocollo generale - Settore Servizi alle imprese agricole e Florovivaismo:

- la relazione annuale relativa all'attività svolta nel precedente anno e il programma di attività per l'anno in corso;
- le dichiarazioni sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro;
- le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.

La mancata comunicazione di quanto sopra indicato comporta **la cancellazione dal Registro**.

4.5 Aggiornamento del registro

Ogni variazioni dello statuto, delle cariche sociali e/o delle sedi operative deve essere comunicata tempestivamente per iscritto alla Regione Liguria - Protocollo generale - Settore Servizi alle imprese agricole e Florovivaismo, che cura l'aggiornamento del Registro.

4.6 Pubblicizzazione del registro

Al fine di garantire adeguata forma di pubblicità il Registro viene pubblicato sul sito internet regionale www.agriligurianet.it.